



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55^a Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 402 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i quattro articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 409/12^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 16, contrari 1, astenuti 2 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 402 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2024, N. 16 (ISTITUZIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI E PER
L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare la legge regionale 29 marzo 2024, n. 16, al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi. Nello specifico, la legge nel suo complesso reca quattro articoli.

Con l'art. 1 si interviene per specificare meglio la portata del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2024, oltre che delimitare con maggiore puntualità con l'introduzione del comma 8 all'articolo 12 della legge regionale che l'Agenzia subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Terina nonché nella titolarità di tutti i suoi beni strumentali materiali ed immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della fondazione medesima.

Con l'art. 2 si propongono:

- modifiche al comma 5 dell'articolo 9, che mirano a specificare e precisare la tipologia dei vincoli la cui efficacia è comunque stabilita dalle norme nazionali. La modifica è resa necessaria a ragione di una contraddizione interna fra i commi dello stesso articolo della l.r. 16/2024; laddove, al comma 2, da un lato, si stabilisce giustamente l'equiparazione dei Piani Regolatori delle Aree Industriali ai Piani Territoriali di Coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 1150/1942 (che non hanno scadenza) e, dall'altro, al comma 6, non vengono precisati i vincoli che –per norma nazionale– hanno durata limitata (dieci anni).
- modifiche al comma 6 dell'articolo 9, che collegano le norme regionali alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (tuttora legge fondamentale dello Stato in materia urbanistica) già richiamata al comma 2 dello stesso articolo 9 della L.r. n. 16/2024 che conferma l'equiparazione dei Piani Regolatori delle Aree Industriali ai Piani Regolatori Territoriali di Coordinamento. A tale proposito, si precisa che «I Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, per come statuito dall'articolo 51 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 (nonché dalla stessa L.R. 29 marzo 2024, n. 16) hanno valenza di piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 5 della richiamata Legge 1150/1942. Quest'ultima, tuttora legge fondamentale dello Stato in materia urbanistica, all'articolo 6 “Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento”, ai commi 1 e 2, espressamente dispone:



Consiglio regionale della Calabria

- ➤ “1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto (reale) previa l’osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.
 - ➤ “2. I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.”>>.
 - modifiche al comma 8 dell’articolo 9, che tendono a raccordare i tempi di approvazione dei Piani Regolatori Territoriali di Coordinamento delle Aree Industriali e quelli degli strumenti urbanistici comunali che presentano tempistiche diverse. Tanto è verso che la L. 1150/1942, all’art. 6, c. 2, recita più sinteticamente: <<I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale>>;
 - l’aggiunta del comma 9 all’articolo 9, dopo il comma 8 dà corpo a numerose sentenze secondo le quali la corresponsione da parte delle imprese ai Comuni degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio dei titoli abilitativi, rappresenta una duplicazione a carico delle stesse imprese; dando vita ad una forma di arricchimento senza causa, rispondendo al vero che le opere realizzate all’interno degli Agglomerati Industriali fanno carico a finanziamenti diversi da quelli comunali (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato n. 200, 2004). Nel caso delle Aree Industriali della Calabria, l’onere ricade –ed è sempre ricaduto– sull’Ente di governo del territorio incluso nei PRCT.
- La legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 3 della legge medesima.
- Infine, l’articolo 4 della legge dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica ha natura prettamente ordinamentale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifiche della l.r. 29 marzo 2024 n. 16	//	//	//
2	Modifiche dell'articolo 9 della l. r. 16/2024	//	//	//
3	Indica l'invarianza finanziaria del testo della legge	//	//	//
4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche della l.r. 16/2024)

1. Nella legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3 dell'articolo 2, le parole da: "la" a "Santelli" sono sostituite dalle seguenti:

"il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ)" e le parole: "dispone di" sono sostituite dalle seguenti: "mantiene le attuali";

b) nel comma 5 dell'articolo 9, le parole: "di destinazione" sono sostituite dalla seguente: "costitutivi";

c) nell'articolo 12:

1) nella lettera e) del comma 5, le parole: "la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"8. L'Agenzia subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina OLNUS, nonché nella titolarità dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all'esito della liquidazione coatta amministrativa.".

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 9 della l. r. 16/2024)

1. L'articolo 9 della l.r. 16/2024 è così modificato:

a) al comma 5 le parole: "i vincoli di destinazione" sono sostituite dalle parole: "i vincoli costitutivi" e le parole: "della relativa approvazione" sono sostituite dalle parole: "di approvazione dei relativi progetti";

b) al comma 6 le parole: "del piano regolatore" sono sostituite dalle parole: "del progetto di un'opera pubblica";

c) al comma 8 la parola: "interessati" è sostituita dalle parole: "nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli Agglomerati Industriali" e le parole: "entro 6 mesi dalla relativa approvazione" sono soppresse;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "9. In sede di rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle iniziative industriali, i



Consiglio regionale della Calabria

Comuni di cui al comma 8 non possono richiedere agli imprenditori la corresponsione dei contributi di urbanizzazione per le quali l'ordinamento pone il relativo onere a carico di soggetti diversi dai detti Comuni.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.